

STATUTO "ASSOCIAZIONE RAINBOW ONLUS"

Art.1. Costituzione – E' costituita tra persone e parenti, entro il quinto grado, di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo un'associazione senza scopo di lucro che assume la denominazione "Associazione Rainbow onlus".l'associazione assume nella denominazione e in qual si voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblica, la locuzione organizzazione no lucrativa di utilità sociale o l'acronimo ONLUS

Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica American e ICD 10 (International Classification of Diseases and Disorders) della Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'organizzazione è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

Art.2 Sede – L'Associazione ha durata illimitata e ha sede in Milano alla via Maiocchi n.27

Art.3 Finalità– L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in particolare ha finalità di beneficenza e assistenza sociale e socio sanitaria a favore delle persone bisognose affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo, anche per il tramite di altri enti senza scopo di lucro impegnati nella realizzazione diretta di progetti comunque riconducibili alle finalità perseguite dall'associazione. In particolare, intende promuovere e sostenere ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 dlgs n°460/1997:

- progetti volti a migliorare il livello di autosufficienza e di integrazione sociale delle persone affette da sindrome autistica ed altre patologie collegate o comunque ad esse riconducibili, comprese le azioni finalizzate ad assistere e a formare le loro famiglie;
- progetti che realizzino il diritto all'integrazione scolastica e all'inserimento nella realtà lavorativa e produttiva;

inoltre l'associazione attua:

- attività di assistenza sociale e socio - sanitaria a favore di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, mediante azioni di sostegno e assistenza durante l'attività scolastica;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art.4 Risorse della associazione - Le entrate della associazione sono costituite:

- dalle quote associative, da versare annualmente;
- da contributi di privati;
- dai versamenti effettuati da coloro che aderiscono all'associazione;
- da contributi di enti pubblici;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualsiasi titolo;
- da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto; l'adesione all'associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.

Art.5 Soci – Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci ordinari, i genitori, i tutori e i parenti, entro il quito grado, di persone affette da sindrome autistica o da disturbi generalizzati dello sviluppo, che si impegnino a contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione nella piena applicazione dello Statuto.

Possono aderire all'associazione, in qualità di soci sostenitori, anche altre persone che si impegnino a sostenere le attività dell'associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo all'atto dell'iscrizione. Su indicazione del Consiglio direttivo e previa approvazione dell'Assemblea, possono essere ammesse nella qualità di socio onorario, persone che abbiano particolari meriti in relazione alle finalità perseguite dall'associazione.

Tutti i soci aderiscono liberamente, spontaneamente e senza fini di lucro o ritorno personale; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli aderenti è illimitato.

Per essere ammessi all'associazione è necessario rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare senza riserva lo statuto dell'associazione. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, che, in caso di soci sostenitori, definirà anche le modalità di partecipazione e sostegno all'attività sociale. All'atto della ammissione il socio dovrà versare la quota associativa; di seguito, detto versamento dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

I soci cessano di appartenere all'associazione, oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il consiglio direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non sia in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto o che non adempia agli obblighi a qualsiasi titolo verso l'associazione. L'esclusione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo è notificata per iscritto a mezzo di raccomandata postale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art.6 Gli organi- Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere.

Art.7 L'assemblea dei soci – L'assemblea è costituita da tutte le categorie dei soci che vi partecipano con diritto di voto. L'assemblea viene convocata con delibera del Consiglio Direttivo ogni volta che deve assumere delle deliberazioni di propria competenza e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione, a mezzo di raccomandata o messaggio di posta elettronica, quest'ultimo inviato all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione o con comunicazione successiva, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario a mezzo messaggio di posta elettronica, indirizzato a tutti i soci all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione o con comunicazione successiva, 15 giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e ad una sola delega.

Spetta esclusivamente all'assemblea deliberare in merito:

- allo scioglimento dell'associazione;
- all'approvazione degli indirizzi generali dell'associazione e dei suoi regolamenti;
- all'approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione delle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti, compresa la modifica della sede sociale presso Comune diverso da quello previsto in sede di costituzione dell'associazione;
- ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla sua approvazione.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno di tutti i soci onorari e ordinari; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea, validamente costituita, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti; nel caso sia all'ordine del giorno l'approvazione di modifiche dello statuto, è necessario il voto dei due terzi dei soci presenti.

Art.8 Consiglio Direttivo - Il consiglio direttivo, eletto dalla assemblea dei soci, regge ed amministra l'associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri, secondo la delibera dell'assemblea che li nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma trimestralmente ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è obbligato a riunirsi almeno quindici giorni prima della assemblea annuale dei soci indetta per la approvazione del bilancio. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per invito scritto via fax o posta elettronica da parte del presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può pervenire nel termine di almeno due giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, salvo i poteri spettanti all'assemblea, ed ha seguenti compiti:

- eleggere il Presidente tra i suoi membri;
- eleggere il vicepresidente;
- potrà eleggere un segretario e un tesoriere per coadiuvarlo nella gestione della Associazione;
- determinare l'entità della quota associativa annuale;
- elaborare i regolamenti per il funzionamento della Associazione da sottoporre all'assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- assumere personale dipendente qualora sia necessario;
- determinare il programma di lavoro in base alla linea dettata dall'assemblea dei soci;
- ratificare i provvedimenti di competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare l'eventuale modifica della sede legale all'interno del comune di appartenenza.

Art.9 Presidente – Il presidente è eletto dall'Assemblea all'atto della designazione del Consiglio Direttivo.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Esso vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere del Consiglio Direttivo ed è consegnatario del patrimonio dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e nomina il Tesoriere.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito dal Vice Presidente.

Art.10 Tesoriere – Ha la funzione di economo dell'associazione, provvede a redigere il registro delle entrate e delle uscite, redige il bilancio annuale che dovrà essere approvato dal consiglio direttivo e cura l'amministrazione e il riscontro degli utilizzi del conto corrente sul quale sono depositate le disponibilità dell'associazione e sul quale ha potere di firma disgiunta come il presidente e il vicepresidente.

Art.11 Cariche sociali. Durata – Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate. Le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12 Bilancio – Alla fine di ogni esercizio sociale deve essere redatto, a cura del consiglio direttivo, il bilancio consuntivo, nonché quello preventivo per l'anno a venire, da sottoporre all'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla fine. Dal bilancio consuntivo devono risultare anche i beni immobili e le attrezzature, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del d.lgs. 460/97 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.13 Scioglimento – In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato ai sensi dell'articolo 21 dell'codice civile per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.14 Norma di rinvio – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Onlus.